

Studio Legale Volpe  
Piazza L. V. Bertarelli n. 1 – 20122 Milano  
Tel. 02 89012753 – Fax 02 86460022  
e-mail: fvolpe@volpestudiolegale.it  
PEC: fabio.volpe@milano.pecavvocati.it

**TRIBUNALE DI LECCO**

**Sezione I Civile – Procedure concorsuali**

**R.g. n. 44/2024**

**G.D.: Dott. Dario Colasanti**

**Commissari giudiziali: Avv. Jessica Corti e Dott. Pietro Galli**

**PRECISAZIONI SU  
PIANO E PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

**per la società  
PANZERI S.P.A.  
IN LIQUIDAZIONE**

**Ill.mo Tribunale di Lecco,**

**Panzeri S.p.A. in liquidazione** (di seguito anche la “**Società**” o la “**Panzeri**”), con sede legale in Bulciago (LC), Strada Statale Briantea n. 13, con codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese 01447610138, REA LC-279510, P.IVA 02131150134, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Angelo Natale Negri, nato a Nibionno (LC) l’11 dicembre 1957 e residente in Nibionno (LC), Via A. De

Gasperi n. 3 (cod. fisc. NGRNLN57T11F887S), munito dei poteri *ad acta* nel rispetto degli artt. 40 comma 2° e 120 *bis* CCII giusta deliberazione assembleare con atto pubblico in data 30 ottobre 2024, a rogito Notaio Francesco De Rosa, Rep. n. 5967, Racc. n. 3923 (cfr. **doc. 1** allegato alla proposta e al piano di concordato del 6 novembre 2024) e giusta delibera di scioglimento della Società e nomina del liquidatore risultante da atto pubblico del 4 luglio 2024, a rogito Notaio Francesco De Rosa, Rep. n. 5815, Racc. n. 3825 (già agli atti della procedura), rappresentata, giusta procura speciale acclusa alla proposta e al piano di concordato del 6 novembre 2024, anche in via disgiuntiva, dall'Avv. Fabio Volpe (cod. fisc. VLPFBA69P12F902P) e dall'Avv. Angela Proto (cod. fisc. PRTNGL88T67B019F) con studio in Milano (MI), Piazza L.V. Bertarelli n. 1 (**si indicano, ai fini delle comunicazioni, gli indirizzi di PEC [fabio.volpe@milano.pecavvocati.it](mailto:fabio.volpe@milano.pecavvocati.it) e [angela.proto@milano.pecavvocati.it](mailto:angela.proto@milano.pecavvocati.it)**)

**premesse che**

- in data 9 luglio 2024, era depositato da Panzeri ricorso per concordato con riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 CCII, con richiesta di fissazione di termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 commi 1° e 2° CCII, nonché richiesta di conferma delle misure protettive *ex artt.* 54 comma 2°, primo e secondo periodo, e 55 comma 3°, CCIII;
- con decreto dell'11 luglio 2024, questo Ill.mo Tribunale fissava, *ex art.* 44 c. 1 lett. a), CCII, il termine richiesto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione *ex art.* 39, commi 1° e 2°, CCII, con scadenza al 7 settembre 2024; disponeva, altresì, che Panzeri “*allo scadere del 31 luglio e del 31 agosto depositi i) un rendiconto dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, ii) l'elenco delle operazioni più rilevanti di carattere negoziale, industriale, finanziario e i pagamenti di importo superiore a Euro 5.000 compiuti nel periodo; iii) un prospetto delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine del*

*periodo; iv) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria (...); v) una relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano”;*

- col medesimo suddetto decreto venivano nominati i Commissari Giudiziali Avv. Jessica Corti e Dott. Pietro Galli;
- il procedimento era originariamente assegnato al Giudice Dott. Edmondo Tota, successivamente sostituito dal Giudice Dott. Dario Colasanti;
- con decreto del 12 luglio 2024, venivano confermate le misure protettive richieste da Panzeri *ex artt.* 54 comma 2°, primo e secondo periodo, e 55 comma 3°, CCII, per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione della domanda di concordato con riserva nel Registro delle imprese (avvenuta il 10 luglio 2024);
- con provvedimento in data 3 settembre 2024, era concessa, su istanza di Panzeri del 6 agosto 2024, la proroga di ulteriori 60 giorni, rispetto al termine originariamente assegnato per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 39, commi 1° e 2°, CCII, fissando dunque per tali incombenzi la data del **6 novembre 2024**;
- la Società ha tempestivamente ottemperato, nel rispetto di quanto richiesto da questo Ill.mo Tribunale, agli obblighi informativi con scadenza al 31 luglio 2024, al 31 agosto 2024, al 30 settembre 2024 e al 31 ottobre 2024;
- la Società in data 6 novembre 2024 ha depositato il piano e la proposta concordataria, insieme con l’istanza di autorizzazione, *ex art.* 100, comma 2°, CCII, per il pagamento della rata scaduta e di quelle a scadere dei due contratti di mutuo ipotecario conclusi dalla Società;
- la Società, inoltre, ha notificato in data 6 novembre 2024 alle banche interessate e depositato in data 7 novembre 2024 istanza di scioglimento, *ex art.* 97 CCII, di tutti i contratti di conto corrente della Società, fatta eccezione per quello attivo e

dedicato agli incassi della Società acceso presso BCC di Triuggio filiale di Veduggio;

- subito dopo il deposito della proposta e del piano di concordato e a seguito di utile interlocuzione della Società con i Commissari Giudiziali, si procede di seguito ad esporre alcune sintetiche precisazioni che non modificano il piano e la proposta di concordato.

**\*\*§\*\***

Tutto ciò premesso, **Panzeri S.p.A. in liquidazione**, *ut supra* difesa e rappresentata, di seguito rende le seguenti

### **PRECISAZIONI**

**in merito al piano e alla proposta concordataria già depositati** (di seguito, rispettivamente, il “**Piano**” e la “**Proposta**”, nonché, congiuntamente denominati, il “**Concordato Preventivo**”).

**\*\*\* \*\***

### **LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

### **CON SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN CLASSI**

**\*\*\***

Fermo restando quanto già oggetto della Proposta e del Piano, si precisa quanto segue in merito alle classi X e XI.

- X. Quanto alla classe X, occorre chiarire che, come peraltro già ricavabile anche da quanto esposti e allegato al Piano e alla Proposta, **rispetto al diritto di voto** degli appartenenti alla suddetta classe, l’ammontare rilevante complessivo dell’esposizione nei confronti di tali soggetti è pari a **€ 12.334.164,84**, in quanto occorre aggiungere all’importo già indicato di € 7.799.050,56, anche l’importo di € 4.535.114,28 corrispondente all’ammontare dei crediti vantati da tali banche garantito dai soggetti pubblici Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno

S.p.A., Fondo Europeo per gli Investimenti e Sace S.p.A.. Quest'ultimo importo coincide esattamente con quello complessivo per cui sono stati appostati i relativi e distinti fondi rischi.

Per contro, rispetto a tali crediti la quantificazione del fabbisogno concordatario non viene affatto modificata in quanto, se e quando le garanzie saranno escusse, il fabbisogno concordatario sarà sempre pari a quanto necessario per il pagamento in percentuale del credito chirografario della banca che non è stato soddisfatto con l'escussione della garanzia, ossia € 2.807.658,20, oltre al debito privilegiato nei confronti di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A., Fondo Europeo per gli Investimenti e Sace S.p.A. per l'importo di € 4.535.114,28.

- XI. Quanto alla classe XI si precisa che i soggetti che ne fanno parte (**amministratori e collaboratori per trattamento di fine mandato**), i quali vantano crediti per l'importo di € 636.291,46, non potranno essere ammessi al voto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 6°, CCII.

\*

Per tale motivo, le tabelle delle classi X e XI da considerare, ove sono riportati i creditori inclusi in tale classe e i crediti dagli stessi complessivamente vantati, sono le seguenti.

*Tab. 8 - Passivo e suddivisione in classi*

<b><u>PARTE INTERESSATA DAL PIANO</u></b>
<p style="text-align: center;"><b><u>Classe X</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Banche chirografarie con garanzia pubblica</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(la presente classe sarà <u>ammessa al voto</u>)</i></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Trattamento proposto:</u></b></p> <p><i><b>pagamento <u>non integrale</u>, nella misura del 36%, entro 18 mesi dall'omologazione (data stimata di pagamento: 31 gennaio 2027)</b></i></p>

Ammontare debiti verso <b>banche chirografarie</b> assistiti da <b>garanzia</b> prestata nell'ambito di misure di sostegno pubblico alle imprese - ammontare quantificato <b><u>rispetto all'ammissione al voto</u></b>	€ 12.334.164,84
<b><i>Ammontare totale Classe X rispetto al fabbisogno concordatario</i></b>	€ 7.799.050,56
<b><i><u>Fabbisogno concordatario Classe X</u></i></b>	<b>€ 2.807.658,20</b>

<b><u>PARTE INTERESSATA DAL PIANO</u></b>	
<b><u>Classe XI</u></b>	
<b><u>Amministratori e Collaboratori per TFM</u></b>	
<i>(la presente classe non sarà ammessa al voto)</i>	
<b><u>Trattamento proposto:</u></b>	
<i>pagamento <b><u>non integrale</u></b>, nella misura del 5%, entro 18 mesi dall'omologazione (data stimata di pagamento: 31 gennaio 2027)</i>	
Debiti verso <b>amministratori e collaboratori per TFM</b>	€ 636.291,46
<b><i>Totale Classe XI</i></b>	<b>€ 636.291,46</b>
<b><i><u>Fabbisogno concordatario Classe XI</u></i></b>	<b>€ 31.814,57</b>

Si specifica, dunque, che per effetto della suddetta precisazione relativa alla classe XI, i creditori, rispetto a quanto indicato nella Proposta, restano suddivisi in undici classi, di cui solo tre (anziché quattro) con diritto di voto, essendo tutte le altre escluse dal voto o ai sensi dell'art. 109, comma 5°, CCII o ai sensi dell'art. 109, comma 6°, CCII.

In ogni caso, anche a maggior chiarimento di quanto sopra precisato, si allega *sub doc. 26bis*, l'elenco dei creditori suddivisi nelle XI classi oggetto del Piano, con precisazione anche della classe di appartenenza di ciascun creditore.

\*\*\* \*\*

## MISURA E TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

Si è già chiarito, inoltre, nella proposta che ove, per qualsivoglia motivo, fosse realizzato un attivo superiore o dovesse esserci una riduzione dell'importo dei debiti della Società, l'eventuale *surplus* di risorse che dovesse in tal modo liberarsi, fermo il pagamento di tutti i crediti in prededuzione e di quelli privilegiati, sarà utilizzato per soddisfare i creditori chirografari in misura proporzionale alle percentuali sopra indicate e quindi sarà destinato per il 24,16% a ciascuna delle classi da VIII (era stata erroneamente indicata la classe VII) a X e per il restante 3,36% a favore della classe XI.

Si precisa altresì che nell'eventualità in cui alcuni creditori di una classe dovessero rinunciare ai propri crediti, allora il *surplus* di risorse che in tal modo si libereranno andrà a vantaggio, rispettivamente, di tutte le classi da VIII a XI, nelle medesime percentuali indicate nel paragrafo immediatamente precedente.

Nell'ipotesi in cui dovessero rinunciare ai propri crediti tutti i creditori di una classe da VIII a XI allora: ove i creditori della classe rinunciante siano quelli della classe XI, il *surplus* di risorse andrà a vantaggio di tutte le altre classi di creditori votanti e saranno soddisfatti nella percentuale maggiore uguale per ciascuna classe i creditori delle classi da VIII a X; in tal evenienza, la loro percentuale di soddisfazione passerà dal 36% al **36,8%** (36,796%); ove i creditori rinuncianti appartengano a una delle classi da VIII a X, allora il *surplus* di risorse andrà a vantaggio delle altre classi e quindi sarà destinato per il 6,494% alla classe XI e per il 46,753% a ciascuna delle altre due classi.

Si precisa, infine, rispetto ai tempi di adempimento della Proposta, che i termini per il pagamento dei creditori della Società decorrono dall'omologazione e, pertanto, le date fisse (es. 30 agosto 2025) di tali pagamenti indicate nel Piano e nel documento *sub doc. 15* sono da considerarsi date stimate e non perentorie.

\*\*\* \*\*

Fatta eccezione per quanto sopra, rimane fermo tutto quanto già dedotto e illustrato nel Piano e nella Proposta depositati in data 6 novembre 2024.

Si allega comunque *sub doc. 25bis* la relazione dell'attestatore Dott. Marco Arienti che, visto quanto qui previsto, conferma contenuto e validità di tutte le attestazioni già dallo stesso rilasciate.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, **Panzeri S.p.A. in liquidazione**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, insiste nelle richieste e conclusioni tutte già formulate.

Si producono i seguenti documenti:

**25bis** attestazione del Dott. Marco Arienti;

**26bis** elenco creditori con classe di appartenenza.

\*

Milano, 11 novembre 2024

Con ossequio,

Panzeri S.p.A. in liquidazione

In persona del liquidatore Angelo Negri

Avv. Fabio Volpe